



COMUNE DI FORTE DEI MARMI

(Provincia di Lucca)

Piazza Dante, 1
C.F. e P.I. 00138080460

55042 Forte dei Marmi – Lucca
tel. 0584/2801 Fax 0584/280246

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

| | |
|--|--|
| N. 61 Data 30/12/2020 | OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021. |
|--|--|

L'anno **duemilaventi** il giorno **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **10.30** in videoconferenza convocato con appositi avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Straordinaria ed in seduta di prima convocazione il Consiglio Comunale del quale sono membri i seguenti Signori:

1) Murzi Bruno; 2) Polacci Graziella; 3) Ghiselli Enrico; 4) Seveso Simona Nicoletta Luisa; 5) Trapasso Luigi; 6) Mattugini Alberto; 7) Nardini Sabrina; 8) Lucchesi Massimo; 9) Giannotti Fabio; 10) Molino Michele; 11) Nardini Rachele; 12) Galleni Elisa; 13) Bramanti Gianpaolo.

All'appello risultano:

| | | | Presenti | Assenti |
|----|-------------------------------|--------------|----------|---------|
| 1 | Murzi Bruno | Sindaco | X | |
| 2 | Polacci Graziella | Vice Sindaco | X | |
| 3 | Ghiselli Enrico | Consigliere | X | |
| 4 | Seveso Simona Nicoletta Luisa | Consigliere | X | |
| 5 | Trapasso Luigi | Consigliere | X | |
| 6 | Mattugini Alberto | Consigliere | X | |
| 7 | Nardini Sabrina | Consigliere | X | |
| 8 | Lucchesi Massimo | Consigliere | X | |
| 9 | Giannotti Fabio | Presidente | X | |
| 10 | Molino Michele | Consigliere | X | |
| 11 | Nardini Rachele | Consigliere | | X |
| 12 | Galleni Elisa | Consigliere | X | |
| 13 | Bramanti Gianpaolo | Consigliere | X | |
| | | | 12 | 1 |

Assume la presidenza il sig. Fabio Giannotti, Presidente.

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale Avv. Giuliano Turri

La seduta è Pubblica.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'argomento sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il **Presidente Giannotti** concede la parola all'**Assessore Mazzoni** che relaziona sull'argomento;

Al termine:

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557](#), è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei [commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi

del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al [comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al [comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015](#). I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

- l'art.78 del Decreto “Agosto” convertito in Legge n. 126 del 13/10/2020 ha disposto che per gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo e simili, l'Imu non è dovuta per le annualità 2021 e 2022 (l'efficacia di tale esenzione è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea);

- il decreto di cui al punto precedente ha stabilito che l'Imu non è dovuta per gli anno 2021 e 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri, e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate (l'efficacia di tale esenzione è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea);

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ma che ancora non è stato adottato;

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

- che a tutt'oggi non risulta ancora entrato in vigore il più volte richiamato decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

Considerato che

– con deliberazione della Giunta Comunale n. 413 del 10/12/2020 l'Amministrazione ha confermato per l'anno 2021 le aliquote in vigore per l'anno 2020 salvo eventuali nuove disposizioni di cui ai commi 756 e seguenti della L. 160/2019;

– dalle stime operate dal Dirigente del servizio finanziario sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con la conferma delle seguenti aliquote:

| <i>Tipologia imponibile</i> | <i>Aliquota</i> |
|--|-----------------|
| Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze | 0,40% |
| Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. | 0,96% |
| <p>Abitazioni concesse in comodato d'uso a titolo gratuito (con riduzione della base imponibile al 50%) a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il comodato deve essere in linea retta di primo grado; - l'immobile oggetto di comodato non deve essere di lusso e quindi non deve appartenere ad una delle seguenti categorie catastali: A/1, A/8, A/9; - il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato; - il comodante deve risiedere nello stesso Comune del comodatario; - il comodante deve possedere un solo immobile ad uso abitativo in Italia. <p>Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. (L. 28/12/2015 num. 208 comma 10)</p> | 0,86 % |
| <p>Abitazioni locare a canone concordato di cui alla L.431/98 (con riduzione della base imponibile del 25%) a condizione che vengano soddisfatti tutti i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - siano di categoria catastale diversa da A/1, A/8 ed A/9; - abbiano una superficie catastale escluse le aree scoperte inferiore a 180 mq; - siano locare con contratto di locazione 4 + 4, ad un nucleo familiare i cui componenti hanno ciascuno un'età inferiore ai 35 anni, che acquisisce la residenza anagrafica presso l'abitazione stessa e che abbia il diritto ad un contributo specifico erogato dall'Amministrazione Comunale sulla base di apposito bando per residenzialità predisposto dall'Amministrazione. <p>Tale aliquota agevolata decorre dal momento in cui il nucleo familiare locatario acquisisce la residenza anagrafica.</p> | 0,86% |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale | 0,1% |
| Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati | 0,1% |
| Terreni agricoli | 1,06% |
| Aree fabbricabili | 1,06% |

| | |
|----------------|-------|
| Altri immobili | 1,06% |
|----------------|-------|

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente di Settore, Dott.ssa Claudia Bigi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, Dott.ssa Claudia Bigi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 (Testo Unico Enti Locali) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale approvato con Deliberazione C.C. n. 18 del 27/03/2000 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 30/09/2019 ed il vigente Regolamento di Contabilità Armonizzata;

Dato atto che risulta assente al voto la **Vice Sindaco Polacci**, *presenti undici (11)*;

Con undici (11) voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto, espressi per alzata di mano dagli undici (11) Consiglieri presenti e votanti (compreso il **Sindaco**):

D E L I B E R A

A) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2021:

| <i>Tipologia imponibile</i> | <i>Aliquota</i> |
|--|-----------------|
| Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze | 0,40% |
| Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. | 0,96% |
| <p>Abitazioni concesse in comodato d'uso a titolo gratuito (con riduzione della base imponibile al 50%) a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il comodato deve essere in linea retta di primo grado; - l'immobile oggetto di comodato non deve essere di lusso e quindi non deve appartenere ad una delle seguenti categorie catastali: A/1, A/8, A/9; - il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato; - il comodante deve risiedere nello stesso Comune del comodatario; - il comodante deve possedere un solo immobile ad uso abitativo in Italia. <p>Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. (L. 28/12/2015 num. 208 comma 10)</p> | 0,86 % |
| Abitazioni locare a canone concordato di cui alla L.431/98 (con riduzione della base imponibile del 25%) a condizione che vengano soddisfatti tutti i seguenti requisiti: | 0,86% |

| | |
|---|-------|
| <ul style="list-style-type: none"> - siano di categoria catastale diversa da A/1, A/8 ed A/9; - abbiano una superficie catastale escluse le aree scoperte inferiore a 180 mq; - siano locate con contratto di locazione 4 + 4, ad un nucleo familiare i cui componenti hanno ciascuno un'età inferiore ai 35 anni, che acquisisce la residenza anagrafica presso l'abitazione stessa e che abbia il diritto ad un contributo specifico erogato dall'Amministrazione Comunale sulla base di apposito bando per residenzialità predisposto dall'Amministrazione. <p>Tale aliquota agevolata decorre dal momento in cui il nucleo familiare locatario acquisisce la residenza anagrafica.</p> | |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale | 0,1% |
| Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati | 0,1% |
| Terreni agricoli | 1,06% |
| Aree fabbricabili | 1,06% |
| Altri immobili | 1,06% |

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021;

C) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2021, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Indi, su proposta del Presidente, con undici (**11**) voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto, espressi per alzata di mano dagli undici (**11**) Consiglieri presenti e votanti (compreso il **Sindaco**):

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA ALTRESI'

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs 267/2000.

Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

Fto Fabio Giannotti

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Fto Avv. Giuliano Turri

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line dal 31/12/2020 per quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69.
- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/12/2020, perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs n 267/2000).

Dalla Residenza Comunale 31/12/2020

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr. Luca Lazzarini

Copia Conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale 31/12/2020

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Luca Lazzarini